



Bando Prot. n. 1479 rep. 43 del 07/05/2024

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO NELLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE DA UTILIZZARE IN REGIME DI ESONERO PARZIALE PER N. 1 POSTO FINALIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TUTORIALI (TUTOR COORDINATORE) PRESSO IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO QUINQUENNALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (CLASSE LM-85BIS) - FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA.

IL PRESIDE

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante "Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTI i successivi decreti attuativi 4 aprile 2011 n.139, 8 novembre 2011 e 26 marzo 2013, n. 210;

VISTA l'offerta formativa dell'Università Sapienza, ed in particolare tenuto conto dell'ordinamento e del regolamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85bis);

ATTESO che la Prof.ssa Szpunar, giusta propria nota del 22.04.2024, ha chiesto l'indizione di una selezione per completare il contingente dei tutor dell'Università Sapienza, per l'A.A. 2024-2025;

RITENUTO di indire apposito avviso pubblico;

RITENUTA la propria competenza,

DECRETA

Articolo 1 - Indizione

1. È indetta - con riferimento all'art. 11, comma 4 del DM 10 settembre 2010, n. 249 - una selezione, mediante valutazione per titoli e colloquio, finalizzata all'individuazione di n. 1 Tutor coordinatore, in posizione di esonero parziale, riservata ai docenti in servizio a tempo indeterminato nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie del sistema nazionale di istruzione, ai fini dell'assicurazione dei relativi compiti nell'ambito del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria dell'Università Sapienza per l'anno accademico 2023/2024.

2. Si avverte che tutte le comunicazioni concernenti la presente selezione pubblica verranno fornite esclusivamente mediante il portale trasparenza web ufficiale dell'Ateneo www.uniroma1.it. Ai fini della procedura di selezione non saranno effettuate comunicazioni individuali. Le comunicazioni pubblicate sul predetto sito web hanno valore di notifica individuale per tutti gli interessati alla selezione.

Articolo 2 – Requisiti di ammissione e Titoli valutabili

1. Possono partecipare alla selezione coloro che, rientrando nelle categorie di cui all'articolo 1, siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- i. per i docenti almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
- ii. attività e/o titoli documentati in almeno tre dei seguenti ambiti, previsti nella tabella 2 allegato A del D.M. 8 novembre 2011, e precisamente (con indicazione dei relativi punteggi spettanti):
 - a. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
 - b. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);

- c. esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
 - d. tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (punti 3);
 - e. insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
 - f. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);
 - g. pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
 - h. partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
 - i. titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
 - j. attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
 - k. direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);
 - l. avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).
2. I requisiti e i titoli di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva. L'Università può disporre in ogni momento l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
3. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato. I titoli possono essere prodotti in carta semplice.
4. Le pubblicazioni scientifiche nonché eventuali altri lavori valutabili, non possono essere sostituiti da autocertificazione. Pertanto il candidato è tenuto ad allegarli in originale o in copia, dichiarandone in quest'ultimo caso la conformità all'originale con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità della copia stessa all'originale.
5. Le pubblicazioni in collaborazione sono valutate solamente qualora sia possibile individuare l'apporto individuale del candidato.
6. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni non veritiere comportano l'esclusione dalla procedura di selezione, fatte salve le iniziative in sede penale.

Articolo 3 – Caratteristiche e compiti dei Tutor coordinatori

1. Ai tutor coordinatori sono affidati i compiti indicati all'art. 11 comma 2 del D.M. 249 del 10 Settembre 2010:
- orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
 - provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
 - supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
 - seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
2. I tutor coordinatori selezionati si impegnano a rispettare lo Statuto e gli altri regolamenti e direttive interne dell'Ateneo. Le specifiche attività richieste ai tutor sono definite dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria in coerenza con i compiti previsti dall'art. 11 del D.M. 10/09/2010 n. 249.
3. L'orario di servizio svolto dal tutor coordinatore in posizione di semiesonero, presso la sede del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, è di regola di 18 ore settimanali comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM dell'8/11/2011. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nell'Università, non può comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali. Le attività di tirocinio presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria si svolgeranno dal lunedì al venerdì nell'orario dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. L'orario di servizio sarà articolato in modo flessibile al fine di garantire la copertura dell'intero servizio di tutorato.
4. L'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di altri incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.
5. Al personale docente selezionato come tutor coordinatore si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del

comparto Scuola. L'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti allo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute all'art. 11 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nonché quanto previsto nelle disposizioni attuative del medesimo articolo dal successivo D.M. 8 novembre 2011 agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 4 - Conferma

1. L'incarico tutoriale ha durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale, secondo quanto previsto dal comma 7 art. 11 del D.M. 10/09/2010, n. 249. In caso di revoca il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore e organizzatore per i successivi cinque anni.

2. La Giunta di Facoltà delle Facoltà di Medicina e Psicologia procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori sulla base dei seguenti parametri:

- a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
- d) gestione dei casi a rischio.

3. La Giunta di Facoltà, ai fini della conferma, può utilizzare anche i risultati dei questionari di valutazione dell'esperienza svolta somministrati ai tirocinanti. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.

Articolo 5 – Domanda di partecipazione alla selezione

1. Le candidature devono essere trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it. La domanda deve essere trasmessa con posta elettronica certificata PEC personale e accreditata del candidato (N.B.: non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.), a pena di esclusione, **entro il 27/05/2024**, utilizzando l'apposito **modulo A** allegato al presente bando. L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **“Candidatura bando Tutor Coordinatore anno 2024-25 prot. n. 1479 del 07/05/2024.** Alla domanda devono essere allegati il curriculum vitae et studiorum, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; l'elenco complessivo dei documenti e dei titoli allegati; la breve relazione (max 2 cartelle) in cui vengono forniti eventuali dettagli riguardanti i titoli presentati; la copia delle pubblicazioni di cui si chiede la valutazione (si veda art. 2, punto g).

2. I candidati sono tenuti a comunicare alla Facoltà di Medicina e psicologia, con la massima tempestività, ogni variazione dei dati riportati nella domanda.

Articolo 6 – Commissione giudicatrice

1. Alla valutazione delle domande provvede una Commissione giudicatrice composta da 3 docenti universitari di I o II fascia o ricercatori nominati con provvedimento del Preside e da 1 rappresentante dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore Scolastico Regionale del Lazio.

Articolo 7 – Valutazione dei titoli e colloquio di valutazione

2. La Commissione dispone di un massimo di 100 punti, 50 dei quali attribuibili ai titoli - secondo quanto indicato al precedente art. 2 - e 50 al colloquio. La Commissione individua il personale idoneo a rivestire la funzione di Tutor coordinatore tra coloro i quali hanno raggiunto almeno il 60% del punteggio attribuito al colloquio orale.

3. È ammesso al colloquio un numero di candidati non superiore al doppio dei posti disponibili, sulla base della graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli. L'elenco dei soli ammessi al colloquio sarà pubblicato sul Portale Trasparenza al seguente link: <https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/217598/edit>

4. Il colloquio consisterà in una intervista strutturata volta a verificare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con il sistema formativo e a verificare il progetto di lavoro che gli aspiranti presenteranno in sede di colloquio. È parte integrante del colloquio la valutazione del percorso professionale del docente, con riferimento alla congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso e muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nella sede che sarà resa noto sul portale trasparenza al seguente link: <https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/217598/edit>

Articolo 8 – Graduatoria

1. La Commissione giudicatrice redige la graduatoria dei soli candidati ritenuti idonei, con il relativo punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

2. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito di Ateneo all'indirizzo: <https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/217598/edit> con valore di notifica individuale. Gli eventuali reclami dovranno essere indirizzati alla stessa Commissione e presentati alla Facoltà all'indirizzo presidenzamedepsi@pec.uniroma1.it entro tre giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.
3. Dalle suddette graduatorie dei candidati idonei, l'Università attingerà secondo l'ordine di merito sino alla concorrenza dei posti attribuiti, di cui all'art. 1 del presente Bando, fatto salvo l'obbligo di applicazione di eventuali ulteriori disposizioni ministeriali.
4. L'Università può attingere dalle predette graduatorie degli idonei nel caso in cui si determinasse un incremento dei posti assegnati alla stessa e/o nel caso in cui pervenissero eventuali rinunce di candidati utilmente collocati per procedere al relativo scorrimento.
5. L'Università, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi fase della selezione e successivamente alla stessa pubblicazione delle graduatorie, alla esclusione di singoli candidati a seguito della verifica di dichiarazioni mendaci o ingannevoli.

Articolo 9 - Utilizzazione e validità delle graduatorie

1. I candidati idonei utilmente collocati in graduatoria, e nel limite dei posti disponibili, verranno chiamati a svolgere la loro attività entro il termine che sarà comunicato dalla Facoltà. Nel termine suddetto, ciascun candidato dovrà presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Università, compreso il provvedimento di esonero - parziale per il tutor coordinatore, - rilasciato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ovvero dall'Ufficio Scolastico Provinciale interessato. Qualora il candidato non adempia per qualsiasi causa, entro il termine indicato, l'Università procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
2. L'incarico di tutor ha la durata massima di quattro anni, prorogabile solo per un ulteriore anno, ed è soggetto a conferma annuale previa valutazione dei parametri di cui al comma 7 dell'art. 11 del D.M. 249/2010. Un ulteriore incarico di tutor coordinatore e/ o organizzatore può essere conferito alla stessa persona solo dopo un anno dalla cessazione del precedente incarico. Il personale eventualmente revocato dall'incarico di tutor coordinatore e organizzatore, a seguito della succitata valutazione, non può partecipare alle selezioni per il medesimo ruolo nei successivi cinque anni.
3. L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, fino alla selezione successiva, in caso di una maggiore disponibilità successiva di posti autorizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale, per mancata autorizzazione o presentazione in servizio del vincitore nei termini stabiliti ovvero in caso di rinuncia all'utilizzazione, nonché al fine di sostituire il personale utilizzato in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa.
4. La graduatoria avrà validità dalla data di pubblicazione all'albo e fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 10 – Stato economico e giuridico del Tutor coordinatore

1. Al personale docente cui sarà affidato il ruolo di Tutor coordinatore saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 "Stato giuridico ed economico del personale docente educativo" del Decreto MIUR dell'8 novembre 2011.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento

1. I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione, secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016.
2. Con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dott. Tommaso Proganò.

Articolo 12 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso di selezione si fa rinvio alle disposizioni ministeriali richiamate in premessa.

Articolo 13 - Pubblicità

1. Il presente bando di selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul portale web ufficiale dell'Ateneo: <https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/217598/edit>

F.to IL VICEPRESIDE VICARIO
Prof.ssa Tiziana Pascucci